

Sentenza n. 2 del 20 giugno 2019

**CORTE FEDERALE DI APPELLO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

Il giorno 20 giugno 2019, presso la sede della Federazione Italiana Sport Rotellistici in Roma, Viale Tiziano 74, si è riunita la Commissione di Appello Federale della F.I.S.R. così composta:

- Avv. Enrico VALENTINI Presidente
- Avv. Augusto DI MARZIANTONIO Componente
- Avv. Gianluca SIMEONI Componente

per deliberare in ordine al **reclamo del 04.01.2019 presentato dalla S.C. CENTRO CALCIATORI VIAREGGIO A.S.D.**, avverso la sentenza n. 21 emessa il 17.12.2018 e pubblicata il 02.01.2019, del Tribunale Federale Nazionale FISR, che rigettava il ricorso contro il provvedimento di revoca dei tesseramenti degli atleti Menchini Thomas e Marchetti Matteo.

Si costituivano in giudizio i controinteressati nelle persone degli atleti indicati e delle società ASD HOCKEY SARZANA e PUMAS ANCORA VIAREGGIO ASS. POL.VA DILETTANTISTICA, che sostanzialmente chiedevano la conferma della decisione impugnata.

All'udienza dell'08 marzo 2019 venivano ascoltate le parti e concessi termini per memorie difensive.

La questione verte essenzialmente sulla ammissibilità o meno dell'instaurarsi del vincolo sportivo per *facta concludentia*, ovvero sulla necessità di sottoscrizione del vincolo da parte dell'atleta o di esercente la potestà parentale in caso di minori.

La Corte Federale di Appello, pur consapevole di una giurisprudenza contrastante in concomitanza con l'aggiornamento delle regole in materia, alla luce della normativa vigente, anche all'epoca dei fatti in esame, ravvisa la necessità di adesione scritta al vincolo sportivo da parte dell'atleta o di esercente la potestà.

Le predette considerazioni rendono assorbite le ulteriori questioni inerenti la tempestività e validità delle prove addotte a sostegno della validità del vincolo per *facta concludentia*.

Del pari le sentenze richiamate dal reclamante appaiono talvolta risalenti, talvolta emesse in casi particolari ed ambiti differenti da quello in oggetto.

Decisivo appare l'art. 9 comma 4 dello Statuto Federale che prevede che tutte le operazioni inerenti tesserati minorenni – come nel caso in esame – devono essere sottoscritte dall'esercente la potestà parentale.

Appare chiaro anche l'art. 15, comma 4, del Regolamento Organico adottato dal Consiglio Federale con delibera n. 91 del 02.10.2016, e richiamato dai controinteressati, che statuisce che l'atleta o l'esercente la potestà genitoriale provvedano alla sottoscrizioni della richiesta di tesseramento dichiarando sia di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti federali, con particolare riferimento alle normative sul doping, sia di accettare quanto disposto in materia di vincolo sportivo.

D'altra parte, il rigore richiesto dalle vigenti normative deve ritenersi adeguato alla luce degli impegni e delle responsabilità conseguenti e connesse al vincolo sportivo, specie in caso di atleti minorenni.

Rimangono assorbiti gli altri motivi di appello. Le deduzioni difensive rassegnate nel reclamo *de quo*, per quanto ben argomentate, non appaiono dunque meritevoli di accoglimento.

Non sussiste comunque, considerati il recente mutamento normativo ed il contrasto di giurisprudenza sul punto, l'ipotesi della *cd. temerarietà della lite*, come richiesto dai controinteressati.

P.Q.M.

La CFA, alla luce dell'istruttoria svolta e delle difese delle parti, rigetta il reclamo.

Si dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

Roma, lì 20/06/2019.

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO

F.to Avv. Gianluca SIMEONI